## Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Verona (ore 17,01)

## Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Verona.

Con ricorso depositato il 18 novembre 2019, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale ordinario di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 9 gennaio 2019, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese da Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Verona.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2020 n. 69, depositata in cancelleria il successivo 10 aprile. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 1° giugno 2020.

Nella seduta dell'11 giugno 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzioni.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per gruppo, per non più di dieci minuti.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,02)

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, a me pare che questa vicenda sia molto rapida. (Il senatore Gasparri fa cenno di voler intervenire).

Ritenevo che prima ci fosse la relazione del presidente Gasparri. Vedo che il presidente Gasparri sta chiedendo la parola. Forse deve svolgere prima lui la relazione?

PRESIDENTE. Se il presidente Gasparri lo richiede, credo che possa illustrare la conclusione di quanto svoltosi in Giunta.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la presidente Alberti Casellati ha già riassunto le questioni, però mi sembra corretto che io esponga la vicenda al Senato in qualità di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il 3 giugno 2020 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del

Regolamento, la questione, già prima descritta, della costituzione del Senato nel giudizio per il conflitto di attribuzione promosso dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale ordinario di Verona.

In data 21 luglio 2017 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'allora senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, unitamente al signor Gaetano Zoccatelli, in ordine ai reati di cui agli articoli 416, primo comma, 318 e 321 del codice penale.

In estrema sintesi, secondo l'accusa, l'allora senatrice Bonfrisco avrebbe accettato il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei e altre persone, l'assunzione dietro sua richiesta di una persona presso la società E-Global Service, nonché la corresponsione, per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico pari a 4.000 euro nel maggio 2015. Il tutto a fronte della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio rappresentato dal CEV e dalla società Global Power SpA e E-Global Service SpA, al cui apice vi era per l'appunto il citato Gaetano Zoccatelli. Tale sodalizio, secondo l'accusa, era finalizzato a garantire che le gare bandite dal CEV venissero aggiudicate in via automatica alla società di questo Zoccatelli. Il supporto della senatrice, secondo l'impianto accusatorio, si sarebbe realizzato in particolare attraverso la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché poi con un concreto interessamento, da parte della senatrice, circa l'*iter* di questo emendamento. La questione suscitò un'ampia discussione in Senato.

La Giunta, prendendo le mosse dai principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, ha effettuato un sindacato di non implausibilità circoscritto al profilo motivatorio degli atti giudiziari trasmessi, ritenendo del tutto implausibile la prima delle accuse, quella di aver ricevuto una vacanza gratuita come corrispettivo di un'attività parlamentare, attesa l'insussistenza dell'elemento doloso e volontaristico da parte della senatrice, considerato che, in un'intercettazione prodotta dall'accusa, la senatrice tentava in tutti i modi - se ne discusse anche in Aula - di pagare questo soggiorno e il proprietario non consentiva il pagamento. La Giunta ha rilevato che la corruzione presuppone il dolo e che, nel caso di specie, il dolo era escluso *ictu oculi* alla luce della predetta intercettazione. Non può esistere una corruzione *contra voluntatem*, presupponendo la corruzione un intento doloso di trarre un profitto indebito.

La fattispecie ipotizzata dall'accusa rendeva sindacabile, secondo l'approccio dell'autorità giudiziaria, anche l'attività parlamentare della senatrice e in particolare rendeva sindacabile un emendamento presentato dalla stessa. Ma la Giunta ha rilevato che l'accusa di corruzione era infondata per la mancanza del dolo; conseguentemente veniva meno nel complesso una giustificazione del sindacato del magistrato su un atto parlamentare, in particolare su un emendamento. Se, a fronte di un'accusa di corruzione manifestamente infondata, fosse consentito all'autorità giudiziaria di sindacare un emendamento presentato da un parlamentare, si finirebbe per vanificare di fatto la prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo in tal modo all'autorità giudiziaria di esaminare e valutare atti parlamentari, entrando in una sfera riservata totalmente all'autonomia del Parlamento e dei parlamentari. Di questo si era discusso.

La Giunta ha ritenuto che, senza un'accusa non implausibile di corruzione, il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere per le opinioni date e i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, costituendo l'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione un postulato fondamentale dell'ordinamento giuridico, nel caso di specie trattandosi di un atto tipicamente parlamentare, un emendamento, sulla cui natura di atto intramoenia non si ponevano ovviamente dubbi. Di questo la Giunta ha discusso, proponendo l'applicazione dell'articolo 68.

Il 9 gennaio 2019 l'Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta. Però il giudice per l'udienza preliminare - come è stato ricordato - ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. Bisogna dar conto che l'autorità procedente ha evidenziato allo stato, contrariamente a quanto si evince dalla relazione della Giunta, che non risulta la pendenza dinanzi alla Corte costituzionale di alcun conflitto di attribuzione sollevato dal Senato in relazione alla vicenda *de qua*. Si precisa che tale argomentazione risulta del tutto irrilevante ai fini dell'attuale discussione sul conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria, atteso che tale circostanza pregressa non è suscettibile di incidere in alcun modo, nemmeno in modo indiretto, sulla nuova situazione che ha determinato tale contenzioso di fronte alla Consulta.

Tuttavia, nonostante tale irrilevanza, per mere esigenze di completezza, si precisa che la Giunta, nella predetta relazione, aveva ritenuto utile rammentare che la stessa vicenda fosse stata oggetto di esame da parte della Giunta stessa, nel corso della XVII legislatura, in altre due occasioni. La Giunta ha ridiscusso questa vicenda e quindi ritiene che il Senato abbia agito nel rispetto delle norme vigenti e dei principi costituzionali. Quindi, alla luce della ricostruzione di questi fatti, delle deliberazioni della Giunta, del voto espresso dall'Assemblea e del conflitto di attribuzione che ne è scaturito tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, la Giunta, che ha ridiscusso la questione, a maggioranza ha dato mandato a me, come relatore e Presidente, di riferire all'Assemblea, esprimendo parere favorevole circa la costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione, che verte proprio su emendamenti e su decisioni che sono tipicamente dell'attività parlamentare. La Corte costituzionale farà le valutazioni che riterrà, ma ritengo che il Senato, anche in coerenza con i voti che aveva espresso sull'atto specifico, debba costituirsi nel giudizio ed è questo che chiediamo di fare all'Assemblea in questa occasione. (Applausi).

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, l'esaustiva relazione introduttiva del presidente Gasparri credo mi dispensi da un lungo intervento. Voglio solo puntualizzare due aspetti, peraltro ricordando che, in questa sede, dovremmo occuparci semplicemente delle motivazioni che ci inducono a concedere o meno l'autorizzazione alla difesa davanti alla Corte costituzionale. Mi sembra

però doveroso anche nei confronti della collega Bonfrisco ricordare due particolari del merito, che pure il presidente Gasparri ha riassunto molto bene. Vorrei anche ricordare che l'accusa era di fatto quella di aver presentato un emendamento, che era stato presentato pressoché identico da diverse forze politiche, anzi probabilmente da tutte le forze politiche presenti in Senato. Soprattutto, però, è opportuno ricordare che il testo approvato fu quello presentato dal Governo: lo dico giusto per una questione di correttezza.

Il secondo aspetto, sempre del merito, è quello della corruzione. Non solo era evidente *ictu oculi*, come ha detto il presidente Gasparri, ma devo dire che agli atti vi erano le prove della insussistenza dell'accusa di corruzione. Non sto lì a ripetere e a riportare le cose, perché c'era anche la prova di un pagamento nei confronti della persona che l'aveva ospitata durante una brevissima vacanza in Sardegna: tutto questo c'era negli atti processuali e ci aveva indotto appunto a non concedere le autorizzazioni richieste a suo tempo.

Torno a dire che qui ci dobbiamo occupare non del merito della vicenda, che è stata già ampiamente discussa e risolta, ma di stabilire se sia necessario o meno far sì che il Senato si costituisca in giudizio davanti alla Corte costituzionale. Credo che abbiamo il dovere intanto di difendere le prerogative del Senato, perché per il fatto stesso che abbiamo assunto una decisione, evidentemente lo abbiamo fatto responsabilmente e con la conoscenza degli atti e quindi abbiamo da difendere le decisioni che erano state assunte. Credo poi che non ci si possa dimenticare che, difendendo quello che era accaduto e le decisioni che erano state assunte in precedenza, non facciamo altro che difendere l'istituzione e quindi le prerogative delle istituzioni. Credo quindi sia assolutamente necessario fare in modo che il Senato si costituisca in giudizio, nel suo interesse e a difesa dell'istituzione stessa, così come è stato richiesto dalla relazione del presidente Gasparri. (Applausi).

BALBONI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore Gasparri.

Anche noi riteniamo che il Senato debba costituirsi in giudizio avanti la Corte costituzionale per difendere le ragioni della propria decisione nel merito. Il presidente Gasparri e il collega Cucca hanno già ricordato che si tratta di una vicenda alquanto singolare, in quanto si pretende di sindacare un'attività prettamente parlamentare di un nostro collega, all'epoca senatrice Bonfrisco.

È stato opportunamente ricordato che già negli atti esistono prove evidenti e inconfutabili dell'assoluta insussistenza del reato contestato, perché come ha giustamente detto il presidente Gasparri - non è possibile corrompere una persona a sua insaputa e contro la sua stessa volontà, al punto che, non riuscendo a pagare questa benedetta vacanza, la senatrice Bonfrisco mandò un regalo di valore equivalente - se non superiore - alla prestazione ricevuta

e che non era riuscita a saldare per il rifiuto assoluto della persona che doveva ricevere il pagamento.

Per tutte queste ragioni, credo che il Senato non debba e non possa fare altro che difendere la propria decisione (per la quale all'epoca Fratelli d'Italia votò anche nel merito a favore) e quindi costituirsi in giudizio. (Applausi).

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, non è questa certamente la sede per riprendere il merito delle questioni che comunque sono state esposte sia dal relatore, che dai colleghi che mi hanno preceduto.

In questa fase va valutata soltanto la legittimazione del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, restando assolutamente impregiudicate poi le fasi del merito e comunque sarà la Corte costituzionale a decidere sui presupposti del potere spettante al Senato in ordine all'insindacabilità delle dichiarazioni.

Ritengo pertanto che sia assolutamente opportuno che il Senato venga rappresentato dinanzi alla Corte costituzionale in ordine alle proprie prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione e, a nome della componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto, dichiaro il voto favorevole alla costituzione in giudizio del Senato. (Applausi).

ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, colleghi, mi siano consentite poche parole per richiamare l'attenzione sull'argomento che solleva la decisione di oggi.

Il merito della questione oggi non è oggetto della nostra decisione. La decisione che ha preso l'Assemblea sul merito è il presupposto del fatto se ci dobbiamo costituire in giudizio per difendere una decisione del Senato. Quindi, si tratta della difesa della determinazione del Senato, indipendentemente dall'atteggiamento che noi potremmo avere nel merito di quella decisione pregressa. Credo che questo sia il presupposto a cui derogano casi del tutto eccezionali.

Ma, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che qui il merito ha interessato un aspetto particolare, ossia l'utilizzo dell'articolo 68 della Costituzione con riferimento ai voti espressi dal parlamentare. Nel mio caso, io ho votato in sede di Giunta per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 68 della Costituzione, ma, indipendentemente dalla sussistenza o meno di questo aspetto, si tratta di una questione peculiare del rapporto tra la libertà del Parlamento e l'autodeterminazione nell'azione parlamentare e legislativa, da un lato, e, dall'altro, gli ambiti degli altri poteri dello Stato.

Ritengo quindi che questo sia un caso in cui per la delicatezza, in modo plastico ed evidente, bisogna votare per la costituzione in giudizio, sapendo che questo è l'esercizio continuo che facciamo in quest'Aula quando trattiamo determinati argomenti, e nel momento in cui delimitiamo questi ambiti e decidiamo, in altre situazioni, che, invece, l'ambito è di mera spettanza dell'autorità giudiziaria, legittimiamo maggiormente le decisioni come quella che prendiamo oggi. È, cioè, un continuo esercizio della dialettica nei rapporti tra i poteri dello Stato, che costituisce certamente un momento alto dell'applicazione dei principi fondanti dello Stato di diritto, dello Stato liberale, sanciti nella nostra Costituzione.

Per questo motivo, il Partito Democratico voterà a favore della costituzione in giudizio, ma mi premeva condividere questi principi perché sono gli stessi, almeno per quanto ci concerne, in base ai quali ci determiniamo e ci siamo determinati nelle decisioni che prendiamo nei rapporti tra Parlamento, parlamentari e rappresentanti del Governo e, dall'altra parte, l'ambito prettamente giurisdizionale. (Applausi).

URRARO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritornando su una vicenda su cui già ci siamo intrattenuti sia in Giunta sia in Assemblea, questa è l'occasione per delimitare determinati principi fondanti e principi costituzionali.

Il principio di separazione dei poteri costituisce un postulato fondamentale di uno Stato democratico e presuppone una reciproca autonomia dei vari poteri: di quello legislativo, del quale è interprete esclusivo il Parlamento, di quello esecutivo e, infine, di quello giudiziario. Tale prospettiva di fondo permea il sistema delle immunità, che svolgono proprio una funzione di prevenire o impedire intrusioni o sconfinamenti indebiti da parte dell'autorità giudiziaria nelle prerogative del Parlamento.

Rispetto alla vicenda che vede coinvolta la senatrice Bonfrisco, va chiarito un punto fondamentale: l'autorità giudiziaria può, anzi deve svolgere tutte le indagini necessarie in caso di fattispecie corruttive, ma questo non può certamente implicare un utilizzo strumentale di tale potere che prenda a pretesto un'ipotesi corruttiva manifestamente infondata per invadere ambiti e scelte che sono estranee all'ambito giudiziario e che costituiscono l'humus della funzione parlamentare. (Applausi).

La Giunta, operando nel solco tracciato dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 188 del 2010, ha confinato il sindacato del Senato ai soli profili di manifesta implausibilità ed altresì ai casi in cui tali profili emergano *per acta* senza necessità di accertamenti.

Come detto, l'infondatezza palese e manifesta dell'ipotesi accusatoria nel caso di specie emerge dagli atti trasmessi al Senato dalla stessa autorità giudiziaria ed altresì riveste carattere manifesto riscontrabile, *ictu oculi*, dall'esame espletato. Se, tuttavia, non c'è palesemente alcuna corruzione, al-

lora, occorre chiedersi come può l'autorità giudiziaria sindacare un emendamento che costituisce un atto tipico parlamentare, anzi, che costituisce uno dei perni della funzione parlamentare.

Da ricordare, quindi, in questa sede, ancora una volta, le parole dell'articolo 68 della Costituzione: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Nel caso di specie, ravvisandosi la manifesta infondatezza dell'accusa di corruzione, la senatrice Bonfrisco è stata chiamata a rispondere per un emendamento, quindi per un atto cosiddetto *intramoenia*, anche secondo la giurisprudenza della Consulta. Conseguentemente, è sicuramente configurabile la prerogativa dell'insindacabilità, che il Senato dovrà difendere nel conflitto di attribuzione in questione.

Le prerogative del Parlamento costituiscono un elemento fondamentale della vita democratica del Paese, salvaguardando l'autonomia del mandato parlamentare, e in definitiva l'autonomia della politica.

L'interferenza indebita dell'autorità giudiziaria nelle scelte legislative potrebbe ledere non solo l'autonomia del Parlamento e del mandato parlamentare, ma anche la stessa imparzialità, autonomia ed indipendenza della stessa magistratura, che, interferendo indebitamente in ambiti estranei alle proprie attribuzioni, finirebbe per scivolare in situazioni patologiche e *contra Costitutionem*.

L'autonomia del Parlamento e l'indipendenza della magistratura costituiscono due facce della stessa medaglia, due valori costituzionali strettamente connessi: una magistratura che supera i confini delle proprie attribuzioni lede non solo l'autonomia della politica, ma la stessa indipendenza del potere giudiziario.

Ravviso pertanto, anche a nome del partito Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, l'opportunità che il Senato si costituisca in giudizio per far valere tutte le proprie ragioni e le proprie prerogative. (Applausi).

EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, ricordo brevemente i fatti che hanno interessato la Giunta in questa vicenda. In data 21 luglio 2017, il pubblico ministero chiedeva il rinvio dell'allora senatrice Bonfrisco, con i seguenti capi di imputazione: reato di associazione per delinquere e corruzione per l'esercizio della funzione. In particolare, la norma di cui all'articolo 318 del codice penale mira ad impedire il mercanteggiamento della funzione pubblica, ossia mira a contrastare gli atti di soggetti pubblici che possono essere oggetto di compravendita privata.

Ebbene, secondo l'impianto accusatorio, la senatrice Bonfrisco avrebbe accettato da parte del signor Zoccatelli, direttore generale del Consorzio energia Veneto, nonché amministratore delegato della Global Power e della E-Global Service SpA, il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone; l'assunzione, dietro sua richiesta, di una persona

presso la E-Global Service SpA; la corresponsione, dietro sua richiesta, per conto del signor Bendinelli, di un bonifico pari a euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo stesso Zoccatelli per finanziare la campagna elettorale del Bendinelli.

Dunque, la magistratura ha ipotizzato un vero e proprio sodalizio criminoso finalizzato a garantire che tutte le gare bandite dal Consorzio venissero illegittimamente aggiudicata in via automatica alla società di cui lo Zoccatelli era il legale rappresentante. Secondo l'autorità procedente, la senatrice avrebbe fornito un costante e continuo appoggio politico in favore del signor Zoccatelli, promuovendo e rafforzando il Consorzio, in particolare attraverso la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire al Consorzio di rientrare tra i trentacinque soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché attraverso il concreto interessamento, da parte della senatrice, circa l'*iter* legislativo di tale emendamento.

Ebbene, con dichiarazione del 5 maggio 2018, la Bonfrisco eccepiva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice per l'udienza preliminare, ritenendo inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, disponeva invece la trasmissione degli atti al Senato.

Senonché, in data 9 gennaio 2019, la Giunta nella maggioranza dei suoi membri ha ritenuto che l'accusa di corruzione fosse manifestamente infondata per la palese mancanza di dolo, e conseguentemente venisse meno la giustificazione del sindacato del magistrato su un atto parlamentare, e in particolare sull'emendamento presentato dalla senatrice.

In sostanza, la Giunta ha ritenuto che, senza un'accusa non implausibile di corruzione, il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere per le opinioni date e i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'articolo 68 della Costituzione, riconducendo quindi entro l'alveo dell'insindacabilità di questa norma anche un atto tipico parlamentare come un emendamento. Ciò con il parere e il voto favorevole allora del Gruppo MoVimento 5 Stelle, che invece ha ritenuto doveroso lasciare alla magistratura il compito di valutare o meno la sussistenza del dolo specifico, ossia della consapevolezza o meno di ricevere danaro o altra utilità allo scopo di compiere atti conformi al proprio dovere di organo pubblico.

In data 9 gennaio 2019, l'Assemblea approvava le conclusioni della Giunta.

Ebbene, in riferimento alla predetta deliberazione, il giudice per l'udienza preliminare ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale chiedendo l'annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato.

Nel merito, il giudice ritiene che il Senato, avendo esercitato un sindacato sulla non manifesta implausibilità dell'accusa, si sia attribuito un potere di valutarne il fondamento non rientrante nell'ambito delle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare e spettante invece esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Ebbene, il MoVimento 5 Stelle concorda con quest'argomentazione in quanto, nel caso in cui si proceda nei confronti di un parlamentare per il reato

di corruzione per l'esercizio della funzione, non può essere invocata la garanzia dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione. Invero non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è pendente un procedimento penale nei confronti della senatrice Bonfrisco concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi di quest'articolo.

PRESIDENTE. Senatrice Evangelista, la invito a restare nel merito della vicenda, perché l'atto l'abbiamo già discusso.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, la questione giuridica è proprio questa, quindi mi scusi, ma vorrei concludere il mio intervento.

L'attività legislativa svolta da un membro del Parlamento, in particolare quella di produzione legislativa, è sicuramente sussumibile nell'ambito dell'esercizio delle pubbliche funzioni di un organo costituzionale (principio che ritroviamo addirittura in diverse sentenze della Corte di cassazione), pertanto non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 18 del codice penale, configurabile nei confronti di un membro del Parlamento in relazione all'attività svolta nella predetta veste.

Dunque la magistratura, contrariamente a quanto affermato dalla Giunta e poi in Aula dai Gruppi parlamentari che mi hanno preceduto, nel sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha applicato principi di diritto e della giurisprudenza e non ha invaso - a differenza di quanto - si vuole demagogicamente far credere la sfera dei poteri e delle prerogative parlamentari; semmai è proprio il contrario, anche perché la Giunta non può entrare nel merito dei fatti contestati dalla magistratura alla senatrice.

Concludo pertanto affermando la contrarietà del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione, così come prospettata dalla deliberazione della Giunta, e annunciandone il voto contrario. (Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dai giudici per l'udienza preliminare del tribunale ordinario di Verona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (Applausi).

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.